

Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3.

Disposizioni regionali in materia di semplificazione.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 1.

(Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è inserito il seguente:

"Art. 6 bis. (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, l'aggiunta di settore merceologico e il trasferimento della titolarità di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. 114/1998 sono soggetti a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio.

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono, inoltre, soggette:

- a) l'attività di vendita al dettaglio negli spacci interni, di cui all'articolo 16 del d.lgs. 114/1998;
- b) l'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, di cui all'articolo 17 del d.lgs. 114/1998;
- c) l'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi, di comunicazione di cui all'articolo 18 del d.lgs. 114/1998;
- d) l'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore, di cui all'articolo 19 del d.lgs. 114/1998.

3. L'attività di vendita di cui al comma 2, lettera b), effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni previste per gli esercizi di vendita.

4. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 2, lettera b), è svolta in spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica, l'avvio dell'attività è soggetto ad un'unica SCIA commerciale da presentare al SUAP del comune della Regione nel quale l'esercente intende avviare l'attività. Le successive installazioni e cessazioni di distributori automatici sono comunicate periodicamente e direttamente all'ASL competente per territorio, in relazione al comune in cui sono dislocati gli apparecchi, nel solo caso in cui gli stessi distribuiscano prodotti alimentari.

5. Per le fattispecie non espressamente previste dal presente articolo le vicende giuridico amministrative relative alle attività di vendita sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio.

6. Il responsabile della struttura regionale competente in materia di commercio adotta con proprio provvedimento la modulistica unica relativa alle autorizzazioni, alle SCIA e alle comunicazioni previste dalla presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).".

2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e nella legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).

Art. 15.

(Disposizioni relative a EXPO 2015)

1. Al fine di incrementare l'offerta turistica in occasione della manifestazione universale EXPO 2015 e considerata l'eccezionalità dell'evento, l'applicazione dell'alinea del comma 4 dell'articolo 15 bis della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere), inerente al periodo complessivo di apertura delle strutture ricettive denominate bed and breakfast, è sospesa dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Art. 16.

(Comunicazione all'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale)

1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'esercente l'attività di bed and breakfast comunica all'ATL competente per territorio l'articolazione del calendario di apertura per l'anno 2015 che sostituisce il precedente inviato ai sensi dell' articolo 15 bis, comma 10, della l.r. 31/1985.

Art. 17.

(Centri e servizi vacanza per minori)

1. Sono centri di vacanza i presidi per minori che forniscono agli stessi un servizio temporaneo a contenuto pedagogico ricreativo, con o senza pernottamento o preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'avvio del servizio di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di una SCIA da trasmettere al comune territorialmente competente. Il comune, ricevuta la SCIA, trasmette la documentazione ai soggetti titolari delle funzioni di vigilanza di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) da effettuare sulla base dei parametri stabiliti dalla deliberazione di cui al comma 3.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le caratteristiche delle strutture e delle aree dei centri di vacanza idonei per lo svolgimento del servizio, le modalità organizzative e gestionali del servizio stesso nonché i parametri per l'esercizio dell'attività di vigilanza.

4. Al comma quarto dell'articolo 2 della l.r. 31/1985, le parole "Centri di vacanza per minori" sono soppresse.

Art. 18.

(Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 31/1985 è inserito il seguente:

"1 bis. La gestione delle case ed appartamenti per vacanze può essere affidata anche alle cooperative turistiche, ai consorzi e alle società consortili di imprenditori turistici."

Art. 19.

(Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 33)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 'Ordinamento della